***PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI N.14 DEL 10.06.25***

**Oggetto:** II^ Variazione di bilancio all’esercizio 2025 – Provvedimenti

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Evidenziato** che con deliberazioni del Consiglio Comunale n.2 e n. 3 del 14/03/2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e il Bilancio di Previsione 2025/2027;

**Visto** l’art. 239 del TUEL che stabilisce testualmente:Art. 239.

Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo dei revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012):

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;omissis

**Atteso che** sul contenuto del predetto articolo la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte ha adottato la delibera n.

345/2013 che circoscrive con chiarezza su quali atti sia necessario il parere dell’organo di revisione ;

**Atteso che** dalla predetta delibera si chiarisce che l’organo di revisione deve esprimere il parere solo quando la

competenza delle delibere è di spettanza consiliare proprio perché trattasi di una attività di collaborazione che riguarda le attribuzioni consiliari nelle materie economiche –finanziarie , propedeutica alla assunzione di delibere di competenza

del Consiglio;

**Vista** e richiamata, altresì, la Risoluzione del Ministero dell’Interno n. 6741 del 18.9.2015 che chiarisce che il parere

dell’organo di revisione sulle variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza dalla giunta comunale può essere formulato al momento della ratifica da parte del Consiglio Comunale proprio in virtù della sussistenza delle motivazioni dell’urgenza che non consentirebbero alla giunta di attendere il parere dell’organo di revisione;

Considerazione che su segnalazione degli uffici si rende necessario l’adeguamento di taluni stanziamenti di parte

corrente;

**Vista** la innanzi proposta del responsabile del servizio finanziario, allegata al presente provvedimento, con la quale si proponeva la predetta variazione al bilancio di previsione 2025 ;

**Visto** l’art. 175 “ Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione “ del TUEL approvato con d.lgs. n. 267/2000 , che testualmente prevede :

*1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*

*2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5 -bis e 5-quater.*

*3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*

*a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*

*b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato*

*della contabilità finanziaria;c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vinco late già assunte e, se necessario, delle spese correlate;e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

*4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza*

*opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguen ti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.*

*5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo*

*consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione*

*non ratificat*a.*5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione,*

*salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:*

*a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3- quinquies;*

*b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le*

*variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri*

*strumenti di programmazione negoziata,già deliberati dal Consiglioc) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5 -quater, garantendo che il fondo di cassa alla*

*fine dell'esercizio sia non negativo;e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto*

*legislativo 23 giugno2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.*

*5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:*

*a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati*

*riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di*

*competenza della Giunta;b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti*

*correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.*

*118.*

*Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*

*d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria sta tale intestati all'ente e i versamenti a*

*depositi bancari intestati all'ente;e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e*

*programmi,riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.*

*5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.*

*6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.*

*7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.*

*8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il*

*mantenimento del pareggio di bilancio.*

*9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo*

*quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle*

*variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.*

*9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:*

*a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;*

*b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. 9-ter. Nel corso dell'esercizio*

*2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*

***Rilevata*** *la necessità di apportare le variazioni al bilancio di previsione anno 2025 come in seguito specificate:*



**Riconosciuta** la sussistenza delle condizioni di urgenza per l’adozione del presente provvedimento, significando che lo stesso sarà sottoposto a ratifica del consiglio comunale entro 60 giorni dalla adozione;

**Visto** lo statuto comunale; **Visto** l’art. 48 del TUEL; ad unanimità di voti

**Delibera**

**1)** La premessa è Parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2)** Di apportare al bilancio di previsione 2025 le variazioni di cui all’allegato prospetto facente parte integrante del presente atto;

**3)** Di trasmettere copia del presente atto, che costituisce altresì variazione alla programmazione degli obiettivi 2025, ai responsabili del servizio tecnico, finanziario - amministrativo nonché al segretario comunale;

**4)** Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile;

**5)** Di sottoporre lo stesso alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla adozione ed in ogni caso non oltre il

31 dicembre 2025 se a quella data non sono decorsi i 60 giorni;

**6)** Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.